



**COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 6	
Invio Capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta

OGGETTO: Conferma per l'anno 2018 delle aliquote e detrazioni TASI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **otto** del mese di **marzo** alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

1) CAPRILE VINCENZO	presente
2) COGGIOLA MATTEO	presente
3) LEDDI FRANCESCA	presente
4) DAVICO STEFANO	assente
5) GALDI EUGENIA	presente
6) GHIGLIA FRANCO	presente
7) ALLOISIO MASSIMO	presente
8) COGOTTI FRANCESCA	presente
9) GIANI CATERINA	assente
10) FERRATINI PIETRO ANTONIO	assente

Totale presenti 7

Totale assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Parodi ai sensi art. 97 c. 4 lett. a) D.Lgs. 267/2000 s.m.i. il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vincenzo Caprile nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 , comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili , escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile , e nella Tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti , a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere, in questa sede, all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito del tributo TASI;

Considerato, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili TASI, che:

- L'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- L'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- Ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille , mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, incrementabile dell'ulteriore 0,8 per mille per effetto di quanto disposto dalla legge 68/2014;
- A fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento , ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- L'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- L'art 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da una soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- Il Comune ritiene opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli a fronte della loro attuale esenzione anche dall'IMU, D.M 28/11/2014 e DL 24/01/2015, n. 4;
- L'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 208/2015, riscrive parzialmente la Tasi, con l'esonero per la prima abitazione ad eccezione degli immobili classificati A1, A8, A9;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 05/09/2014;

Visto l'art. 53 del regolamento comunale TASI, ai sensi del quale il Consiglio Comunale, oltre ad approvare le aliquote, può prevedere specifiche riduzioni con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività o tipologie e destinazione degli immobili;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 12.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	€ 21.800,00
Servizi cimiteriali	€ 6.500,00
Servizi socio assistenziali	€ 15.000,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e ambiente	€ 7.000,00
TOTALE	€ 62.300,00

Considerato che l'art 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) , del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208, con cui è stato introdotto il blocco dell'aumento dei tributi locali e la legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 23/12/2017) che ripropone anche per l'anno 2018 il blocco della fiscalità locale ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

Dato atto che sulla base della normativa vigente, il pagamento della TASI dovrà avvenire secondo le seguenti scadenze:

- Acconto 18 giugno 2018
- Saldo 17 dicembre 2018

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 90 e 147 bis del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 , contrari n. zero astenuti n. zero su n. 7
Consiglieri comunali presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e con efficacia del 1° gennaio 2017, le seguenti aliquote in relazione al Tributo sui servizi indivisibili TASI, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015, tenuto conto della disposizione sul blocco delle aliquote contenuta nella legge di bilancio 2016 (n. 232/2016):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L 201/2011, convertito in L. 214/2011. immobili classificati A1, A8, A9.	2,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	2,00 per mille

- 2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 Legge 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2018 con la TASI , è pari al 72%;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e, entro 30 giorni dalla data di esecutività, sul portale del Ministero dell'economia e delle Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 5) di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 237/2000.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:

X TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Alessandro Parodi

X CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giacobone Ornella

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vincenzo Caprile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 D.Lgs. 267/200 s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 16/03/2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/03/2018

- Perché immediatamente eseguibile
- Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alessandro Parodi